

Art. 46 (Servizi socio-assistenziali)

1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:

- a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
- b) il servizio di segretariato sociale;
- c) lo sportello sociale o d'informazione sociale;
- d) il servizio di pronto intervento sociale;
- e) il servizio sociale professionale;
- f) le prestazioni di assistenza domiciliare;
- g) le ludoteche;
- h) il centro ludico per la prima infanzia;
- i) il tutor;
- j) i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati);
- k) il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- l) i servizi di mediazione;
- m) le comunità -familiari;
- n) l'affido minori;
- o) l'affido adulti;
- p) l'affido anziani;
- q) il servizio civile degli anziani;
- r) il servizio di telefonia sociale;
- s) i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- t) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;
- u) i servizi educativi per il tempo libero;
- v) gli interventi educativi di strada;
- w) i centri sociali polivalenti per disabili, minori, anziani;
- x) il centro antiviolenza;
- y) gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- z) ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui all'articolo 62.

2. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64 garantendo in ogni caso:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
- b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come definita dalla presente legge;
- a) d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;
- d) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
- e) le attività integrative aperte al contesto sociale;
- f) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.

3. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m), n), o), p), x) e w) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.